

Modello di organizzazione, gestione e controllo

ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001

- PARTE SPECIALE -

06

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

art. 25bis.1d.lgs. n. 231/2001

SOMMARIO

1.0 - INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	3
2.0 - LE FATTISPECIE DI REATO RICHIAMATE DALL'ART 25BIS.1 D.LGS. 231/01	3
2.1 - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO - ART. 513 C.P.	3
2.2 - ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA - ART. 513BIS C.P.	4
2.3 - FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI - ART. 514 C.P.	5
2.4 - FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - ART. 515 C.P.	6
2.5 - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE - ART. 516 C.P.	6
2.6 - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - ART. 517 C.P. (MODIFICATO DA L.N.206 DEL 27 DICEMBRE 2023)	6
2.7 - FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE - ART. 517TER C.P.	7
2.8 - CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI - ART. 517QUATER C.P.	8
3.0 - LE ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	8
4.0 - ORGANI E FUNZIONI AZIENDALI COINVOLTE	8
5.0 - PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO	9
6.0 - I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	10

1.0 - Introduzione alla parte speciale dei delitti contro l'industria ed il commercio

La presente Parte Speciale (06) si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli Organi Sociali aziendali, nonché dai suoi collaboratori esterni e dai suoi Partner, come già definiti nella Parte Generale.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali, che cooperano con tale Organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La società adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi finalizzati alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

2.0 - Le fattispecie di reato richiamate dall'art 25-bis.1 d.lgs. 231/01

I delitti considerati dalla presente Parte Speciale sono posti a tutela dell'**ordine economico** e del diritto individuale al **libero svolgimento dell'attività imprenditoriale**.

Con la L. n. 99/2009, il d.lgs. n. 231/2001 è stato integrato mediante la previsione del nuovo **art. 25-bis.1**, rubricato: “*Delitti contro l'industria e il commercio*”, il cui ambito di operatività si estende a tutte le condotte che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'art. 25-bis.1, prevede che: “*In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a **cinquecento quote**;*
- b) *per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a **ottocento quote**.*
 - *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2.*

L'art. 17, comma 7 lettera b) della Legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs.n.231/01 le fattispecie delittuose indicate nei paragrafi successivi.

2.1 - Turbata libertà dell'industria o del commercio - Art. 513 c.p.

Il bene giuridico tutelato dalla norma ha natura collettiva e consiste nel garantire il libero svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

Il reato di cui all'art 513 c.p. si configura quando, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, venga adoperata violenza sulle cose ovvero siano utilizzati mezzi fraudolenti.

Il delitto è punito a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la **reclusione fino a due anni** e con la **multa da euro 103,00 a euro 1.032**.

Se la condotta incriminata è commessa a vantaggio o nell'interesse dell'Ente, la Società ne risponde ex d.lgs. n. 231/2001 con la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

Perché possa dirsi integrato il reato di cui all'art. 513 c.p., è necessario che il **turbamento dell'altrui attività economica** derivi da comportamenti fraudolenti posti in essere proprio **al fine di danneggiare** l'attività stessa; ne consegue che l'uso di mezzi fraudolenti volti esclusivamente ad assicurare all'agente un utile economico potrebbe costituire soltanto un atto di concorrenza sleale (illecito civile) e non anche integrare la fattispecie di reato prevista dall'art. 513 c.p.

Pertanto, secondo la giurisprudenza, le condotte tipiche ai sensi dell'all'art. 513 c.p. sono le seguenti:

1. uso di violenza sulle cose, che si realizza ogni qualvolta la *res* venga trasformata, danneggiata o ne venga mutata la destinazione;
2. ricorso a mezzi fraudolenti (*) ossia quei mezzi (quali artifici, raggiri e menzogne) idonei a trarre in inganno la vittima; tra questi:
 - pubblicità menzognera o denigratoria;
 - uso di altrui marchi registrati;
 - concorrenza parassitaria;
 - boicottaggio;
 - storno di dipendenti;
 - rifiuto di contrattare;
 - inserimento nel codice sorgente del proprio sito internet di parole chiave direttamente riferibili alla persona, impresa o prodotto di un concorrente.

Tuttavia, la clausola di sussidiarietà espressa prevista dalla norma fa sì che essa trovi applicazione soltanto allorquando non ricorrano gli estremi di un più grave reato.

Esempio pratico

L'azienda vende un prodotto con falsa indicazione dell'origine geografica in etichetta (prodotto estero spacciato per "Made in Italy").

2.2 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513bis c.p.

Il reato sanziona *"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con **violenza o minaccia** è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici"*.

Il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza è stato introdotto dalla Legge n. 646/1982 (c.d. Legge Rognoni-Torre) e, nelle intenzioni del Legislatore, era volto a reprimere tutte quelle forme di indebita intrusione della criminalità organizzata nel tessuto economico, attuata per mezzo di strategie intimidatorie nei confronti degli imprenditori. La formulazione della norma, però, non contiene alcun riferimento alle associazioni criminali e, pertanto, oggi si ritiene applicabile anche a situazioni in cui non risulta coinvolta la criminalità organizzata.

In particolare, la norma sanziona quei comportamenti, minacciosi e violenti, finalizzati al controllo (o quantomeno al condizionamento) delle attività commerciali, industriali o produttive e che incidono sulla fondamentale regola del mercato volta a garantire la **libera concorrenza**, che dovrebbe svolgersi nelle forme (lecite) disciplinate dal Legislatore.

Si tratta, pertanto, di una disposizione che mira a regolare - attraverso la tutela penalistica - i rapporti tra quei soggetti che svolgono un'attività economica e che si muovono nel libero mercato ed a sanzionarli in caso di commissione di tutte quelle condotte che incidono sulla libera concorrenza.

Infatti, la norma configura un **reato proprio** in cui l'autore deve essere necessariamente un soggetto che esercita un'attività produttiva - commerciale o industriale - e l'art. 513 *bis* c.p. è applicabile alle sole **condotte tipicamente concorrenziali** attuate con atti che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, tra cui rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.).

Risultano, invece, escluse dal campo applicativo della norma - siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato - le condotte di coloro i quali, non rivestendo la predetta qualifica ed in relazione all'esercizio dell'altrui attività imprenditoriale o commerciale, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare tale attività economica.

Il legislatore ha inteso apportare al bene giuridico una tutela penale particolarmente rafforzata, delineando l'art. 513 *bis* c.p. come un **reato di pericolo**: ai fini della consumazione del reato, infatti, non è necessario che la minaccia abbia prodotto una reale intimidazione della vittima ovvero abbia effettivamente alterato gli equilibri del mercato, bensì è sufficiente che la condotta del reo integri un tipico atto di concorrenza attuato con modalità violente o minacciose e, quindi, idoneo a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma, ossia la libera concorrenza.

Esempio pratico

Il dipendente dell'azienda - o soggetto ad essa riferibile - che minaccia di ritorsioni l'impresa rivale operante nel medesimo settore, con il fine di evitare che questa faccia concorrenza su un determinato prodotto.

2.3 - Frodi contro le industrie nazionali - art. 514 c.p.

La norma in esame punisce “*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Il delitto in esame mira a tutelare l'**ordine economico nazionale** e, più in generale, la produzione nazionale. Esso si configura allorché si mettano in vendita, o si pongano altrimenti in circolazione sul mercato, beni e prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, così cagionando un danno all'industria nazionale.

Trattandosi di reato di evento, è, dunque, necessario che la condotta del reo determini un **nocumento all'industria nazionale**: concetto che - secondo la giurisprudenza di legittimità - pur potendo riguardare un singolo settore, deve comunque assumere proporzioni tali da ingenerare la diminuzione del volume di affari ovvero l'offuscamento del buon nome della produzione interna ovvero ancora di un suo settore, facendo venir meno, negli acquirenti, l'affidamento sull'originalità dei prodotti.

Ai fini della configurabilità di detto reato, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando la stessa cagioni un nocumento all'industria nazionale), indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale; in tal caso, anzi, il deposito dei segni costituisce circostanza aggravante.

2.4 - Frode nell'esercizio del commercio - art. 515 c.p.

La norma sopra indicata punisce *“chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”*.

Il delitto è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la **reclusione fino a due anni** o con la **multa fino a euro 2.065**.

La pena è aggravata se si tratta di oggetti preziosi. In tal caso è prevista la reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'interesse tutelato dalla norma in esame è quello del **leale comportamento nell'esercizio dell'attività commerciale**, della correttezza e trasparenza degli scambi commerciali, nonché dell'onesto svolgimento del commercio inteso come pubblica funzione, non avendo, dunque, riguardo agli interessi patrimoniali dei singoli acquirenti.

Ai fini dell'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto, oltre al requisito dell'esercizio dell'attività commerciale (o para commerciale) è necessario che la condotta materiale si estrinsechi nella **consegna di un prodotto diverso da quello originariamente pattuito**.

La *“diversità”* può investire:

- la provenienza ovvero l'origine, intese come il luogo di produzione o fabbricazione della *res*;
- la qualità, quando la cosa, pur essendo dello stesso genere o della stessa specie rispetto a quella pattuita, è diversa per prezzo ovvero per utilizzabilità;
- la quantità, allorquando la diversità riguardi il peso, la misura ovvero il numero;
- il bene stesso, nel caso in cui all'acquirente sia stata consegnata una cosa per un'altra (c.d. *aliud pro alio*).

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo di tale reato, è richiesta la **consapevolezza, da parte dell'agente, di consegnare un bene difforme** rispetto a quello pattuito, a nulla rilevando gli ulteriori e diversi fini eventualmente perseguiti dal reo.

2.5 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - art. 516 c.p.

- La fattispecie di reato in esame non è applicabile alla W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

2.6 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - art. 517 c.p. (modificato da L.n.206 del 27 Dicembre 2023)

La norma sanziona penalmente: *“Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”*.

La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. La Legge n. 206/2023 ha esteso la fattispecie del reato anche a chi *“detiene per la vendita”* quanto sopra descritto.

Il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice è individuabile nell'economia pubblica, che potrebbe essere messa in crisi da comportamenti scorretti e contrari alla buona fede. In particolare, oggetto della tutela penale è il **marchio** - a prescindere dalla sua falsità in termini di contraffazione - purché il marchio c.d. *mendace* risulti comunque dotato di una **capacità ingannatoria**, che lo renda idoneo a

indurre in errore i consumatori. È sufficiente, dunque, la mera imitazione del marchio oggetto di tutela e non la sua integrale riproduzione, laddove ciò determini la sussistenza della capacità ingannatoria sopra descritta. Il fatto tipico del delitto di cui all'art. 517 c.p. prescinde, pertanto, dall'integrazione della falsità e fa, invece, riferimento al diverso concetto di artificiosa equivocità del contrassegno o del marchio ovvero dell'indicazione utilizzata dal reo, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte dei consumatori comuni.

Infatti - relativamente ai rapporti con altri reati - si evidenzia come la giurisprudenza abbia attribuito alla norma di cui all'articolo 517 c.p. carattere sussidiario rispetto a quella prevista dall'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), da cui si distingue perché, tutelando solo l'ordine economico (comprensivo sia della libertà e buona fede del consumatore sia della protezione del produttore dalla illecita concorrenza), richiede la semplice *“imitazione”* del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché essa sia idonea a trarre in inganno l'acquirente; al contrario, l'art. 474 c.p., tutelando la fede pubblica, richiede la *contraffazione* o l'*alterazione* di un marchio o segno distintivo della merce, che sia giuridicamente protetto e riconosciuto.

La tutela è penale apprestata con dall'art. 517 c.p. è particolarmente rafforzata, in quanto la norma prevede un **reato di pericolo**, il quale viene integrato in presenza di una messa in vendita o in circolazione delle *res* dotate di capacità ingannatrice, ciò a prescindere dall'effettiva induzione in errore di uno specifico compratore.

Per *“segno distintivo”* si intende qualsiasi indicazione o simbolo - obbligatorio o meno - che fornisca l'esatta individuazione della merce e delle sue proprietà, rendendone così edotto il consumatore. Per *origine e provenienza* di un prodotto deve intendersi la sua provenienza da un determinato produttore (e non già da un determinato luogo).

Se la condotta incriminata è commessa a vantaggio o nell'interesse dell'Ente, la Società ne risponde, ex d.lgs. n. 231/2001, con la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**.

2.7 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - art. 517 *ter* c.p.

Il reato in esame si configura nel caso in cui: *“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso”* La condotta di cui al primo comma è punita, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Secondo quanto previsto dal comma 2, *“Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma”*.

Pertanto, la condotta tipica *ex art.* 517 *ter* c.p. si configura nelle ipotesi di:

- **fabbricazione, uso industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;**
- **introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita** con offerta diretta ai consumatori o messa in circolazione dei beni di cui sopra.

Il comma 3 stabilisce, infine, che, a tale fattispecie di reato, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-*bis* c.p. (**confisca**, anche per equivalente), art. 474-*ter*, comma 2 c.p. (**circostanza aggravante** che fa rinvio alla

commissione dei delitti di cui all'art. 474, comma 2 c.p.) e art. 517-*bis*, comma 2 c.p. (**chiusura dello stabilimento e revoca della licenza** in caso di fatto di particolare gravità o in caso di recidiva specifica).

2.8 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - art. 517^{quater} c.p.

- La fattispecie di reato in esame non è applicabile alla W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l.

3.0 - Le attività sensibili relative ai delitti contro l'industria ed il commercio

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il rischio complessivo riferito alla commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale è stato ritenuto **tollerabile**.

Nel dettaglio, l'unica ipotesi per cui, in astratto, si ravvisa un rischio (seppur basso) di commissione di reato è quella - potenzialmente comune, invero, a tutte le realtà economiche ed imprenditoriali - dell'integrazione del delitto di **illecita concorrenza con minaccia o violenza**, di cui all' **art. 513^{bis} c.p.**

Tenuto conto del contenuto del **Codice Etico** in vigore - ove si ribadisce l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale - si ritiene di non dover predisporre una procedura *ad hoc* per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere, in tutte le situazioni, un comportamento improntato alla massima **correttezza nei rapporti con i terzi e, in particolare, con i competitors della società**.

In merito alle fattispecie criminose di cui agli artt. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), come richiamate nel novellato art. 25^{bis} d.lgs. n. 231/2001, si ritiene che il **rischio sia estremamente basso/tollerabile**.

Con riguardo ai delitti di cui agli artt. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio), 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517^{ter} c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale), 517^{quater} c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari), si ritiene che - relativamente alle ipotesi di cui agli artt. 516 c.p. e 517^{quater} c.p. - **non sussista alcun rischio rilevante** di commissione di reato, stante la non compatibilità delle condotte tipiche descritte dalle norme penali con l'attività aziendale.

4.0 - Organi e funzioni aziendali coinvolte

- A seguito di un'approfondita analisi della realtà aziendale della W.E.M.-Waste Engineering Management s.r.l., le attività sensibili che necessitano di una regolamentazione *ad hoc* nell'ottica della prevenzione di possibili condotte criminose sono:

- sviluppo commerciale
- marketing e pubblicità.

In relazione alle attività sensibili sopra indicate, si ritengono particolarmente coinvolti alcuni organi e funzioni aziendali.

Funzioni coinvolte:

1. **Consiglio di Amministrazione**

I profili di rischio attengono prevalentemente all'attività di supervisione delle funzioni coinvolte.

2. Acquisti, Forniture e Contratti - Gare e Appalti - Area Produzione

I profili di rischio per queste funzioni riguardano la gestione dei rapporti con i fornitori ed il monitoraggio dei contratti commerciali per forniture e vendita.

3. Tesoreria

L'attività è a rischio sotto il profilo della gestione e controllo delle operazioni finanziarie, anche internazionali.

5.0 - Principi e regole di comportamento

Nello svolgimento delle attività sopra descritte e delle proprie funzioni, l'Amministratore, gli Organi Sociali, i dipendenti e tutti gli *stakeholders* devono conoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile alle attività svolte;
- il Codice Etico Aziendale;
- il presente Modello 231;
- le procedure P-02 (approvvigionamento) P-04 (vendita di servizi) e le linee guida aziendali, nonché tutta la documentazione attinente il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società.

La presente Parte Speciale prevede l'**espresso divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra descritte;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'**espresso obbligo** di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, improntato al rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalle procedure aziendali nei confronti delle funzioni preposte alla gestione dei brevetti, marchi, opere dell'ingegno e segni distintivi ed, altresì, nei confronti dell'OdV, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza eventualmente esercitate da queste ultime.;
3. verificare (o far verificare dagli organi competenti), prima della **registrazione di ogni marchio**, logo o qualsiasi segno distintivo (inclusi nomi a dominio), che essi non siano già stati registrati a livello nazionale, comunitario o internazionale;
4. ottenere, per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzati dalla Società (di cui la stessa non sia titolare) un regolare **contratto di licenza**;
5. non utilizzare alcun segno distintivo o opera dell'ingegno di cui l'azienda non è titolare e per cui non sia stata concessa regolare licenza;
6. **non contraffare o alterare**, in alcun modo, marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
7. non porre in essere **campagne marketing** (incluse quelle online o la realizzazione di *brochures* ovvero di opuscoli) che sfruttino nomi e/o marchi di terzi ed informare eventuali consulenti di marketing del divieto di utilizzare, in tali campagne, nomi o marchi di terzi, in assenza di una regolare licenza autorizzazione.

6.0 - I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, qualora nell'ambito dei propri controlli periodici ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto descritti nella presente Parte Speciale, lo stesso OdV si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in materia di *privacy* – il libero accesso a tutta la documentazione aziendale ritenuta rilevante.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV: nessun obbligo di flusso informativo (salvo verifica di evento rilevante ai sensi del D.lgs. 231/2001).

VERIFICA DELL'ODV: non è prevista alcuna verifica, salvo i casi in cui venga comunicata l'insorgenza di un evento rilevante ex D.lgs. 231/2001 o altra rilevante/fondata comunicazione ovvero i casi di verifiche eccezionali dell'ODV.